COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Assunzione a nuovo incarico del segretario della Commissione:

AMATUCCI 565
CAPALOZZA. 566
PRESIDENTE 566

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Inclusione del mandamento della pretura di Egna nella circoscrizione territoriale del tribunale di Bolzano (2519) 566
PRESIDENTE 566, 567
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 566, 567
FUMAGALLI, *Relatore* 566
FACCHIN 566
TINZL 567
AMATUCCI . . 567
CAPALOZZA. . . 567

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Soppressione dei comitati giurisdizionali territoriali e del comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni. (2436) . 567
PRESIDENTE . . . 567, 569, 570, 571, 572
AMATUCCI, *Relatore* 568, 569, 570, 572
CAVALLARI. 568, 570
CAPALOZZA. 569, 570, 571, 572
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 571
ROCCHETTI 572

PAG

Disegni di legge (*Rinvio della discussione*):

Disposizioni sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (2555) . . 572
PRESIDENTE 572

Norme sui Consigli dell'Ordine dei giornalisti e sull'Albo professionale dei giornalisti. (2517) . . . 572
PRESIDENTE . 572, 573
BERLINGUER . . 572
DANTE, *Relatore* . . 573
CAPALOZZA. 573

La seduta comincia alle 9,30.

BERLINGUER, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Per l'assunzione a nuovo incarico del Segretario della Commissione.

AMATUCCI. Il segretario della nostra Commissione, dottor Nicola Ricciuti, è stato assegnato alla II Commissione (Esteri).

Il dottor Ricciuti è stato segretario della nostra Commissione fin dal 1950 e in questo lungo periodo egli ha dato non solo prova di

capacità, ma anche di attaccamento scrupoloso al proprio dovere. Lo abbiamo avuto collaboratore intelligente e appassionato in tutti i nostri lavori e, come i colleghi ricorderanno, anche nelle discussioni di provvedimenti di legge di notevole gravità egli ha portato sempre il contributo della sua preparazione, del suo studio e del suo attaccamento.

Nell'esprimere al dottor Ricciuti un saluto cordiale per i rapporti che, attraverso una lunga comunanza e abitudine di lavoro, si sono stabiliti con lui, non posso non rivolgere un altrettanto cordiale saluto al nuovo segretario dottor Carlo Ghisalberti. Egli proviene da una famiglia di studiosi e le virtù del padre, studioso affermato sul piano nazionale, costituiscono garanzia di successo per questo giovane funzionario, successo che gli auguriamo di cuore.

CAPALOZZA. Desidero associarmi al saluto rivolto dall'onorevole Amatucci al dottor Ricciuti, nonché alle espressioni di rammarico per avere egli dovuto lasciare la segreteria di questa Commissione. Contemporaneamente mi associo anche al saluto e all'augurio rivolto al nuovo segretario dottor Ghisalberti.

PRESIDENTE. Anche io, intendendo così esprimere il pensiero ufficiale di tutta la Commissione, mi associo al saluto per il dottor Ricciuti e all'augurio per il nuovo segretario, dottor Ghisalberti.

Discussione del disegno di legge: Inclusione del mandamento della pretura di Egna nella circoscrizione territoriale del tribunale di Bolzano. (2519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'inclusione del mandamento della pretura di Egna nella circoscrizione territoriale del tribunale di Bolzano.

Prima di dare la parola al relatore onorevole Fumagalli, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla legge 27 dicembre 1956, n. 1443, con la quale venne data delega al Governo per l'emanazione delle norme relative alla pianta organica degli uffici giudiziari. Questa legge, quantunque non permetta al Governo di istituire nuovi tribunali o di sopprimere alcuni di quelli in atto, tuttavia gli consente di modificare le circoscrizioni dei tribunali esistenti.

Ora il disegno di legge di cui dobbiamo occuparci riguarda appunto la modificazione delle circoscrizioni di due tribunali, quelli di Trento e di Bolzano, poiché la pretura di Egna, che attualmente appartiene alla circoscrizione del tribunale di Trento, dovrebbe essere trasferita, secondo il disegno di legge, alla circoscrizione del tribunale di Bolzano.

È evidente che dal punto di vista costituzionale il Parlamento potrebbe disporre questo trasferimento, in quanto le Camere, come possono concedere la delega al Governo, possono anche revocarla; perciò, nel caso che il disegno di legge venisse approvato, esso costituirebbe una parziale deroga dei poteri concessi al Governo in questo determinato campo.

Desidero quindi sentire in proposito il parere del Governo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Io chiedo che l'esame di questo disegno di legge venga rinviato ad altra seduta, perché desidero informarmi sulle ragioni che eventualmente consiglierebbero l'approvazione del provvedimento relativo alla pretura di Egna in eccezione a quanto disposto dalla legge-delega. Il rinvio può essere perciò brevissimo, anche alla prossima seduta.

FUMAGALLI, *Relatore.* Se la materia sarà trattata dal Governo in base alla delega, sarà bene che il Ministro tenga presente la raccomandazione che ora esporrò.

Il disegno di legge prevede l'inclusione nella circoscrizione del tribunale di Bolzano della pretura di Egna comprendente il territorio di alcuni comuni, indicati nella relazione ministeriale, che, pur facendo parte della provincia di Bolzano, rientrano nella competenza di altre preture. Secondo me sarebbe opportuno trasferire nella circoscrizione del tribunale di Bolzano anche queste preture, in modo da far coincidere la circoscrizione giudiziaria con quella amministrativa. In questo modo si ovvierebbero a numerose complicazioni, e soprattutto a quelle derivanti dalla bilinguità.

FACCHIN. Sono d'accordo con le osservazioni fatte dal relatore. La pretura di Egna apparteneva ed appartiene tuttora alla circoscrizione del tribunale di Trento, perché faceva parte di quella provincia. Essendosi modificata la circoscrizione provinciale a seguito dello statuto regionale, per far sì che tutti i comuni di mistilingua, già appartenenti alla provincia di Trento, venissero inclusi in quella di Bolzano, si rende necessario far coincidere anche la circoscrizione giudiziaria con quella amministrativa della provincia di Bolzano. Un provvedimento in questo senso venne invocato da molto tempo, ma si fece al-

lora presente che ragioni di ordine interno ne avrebbero reso difficile l'attuazione.

Ora che viene presentato un disegno di legge per il trasferimento della pretura di Egna nella circoscrizione del tribunale di Bolzano, non si può dimenticare che ci sono anche altri comuni di mistilingua, come rilevava l'onorevole Fumagalli, che pur appartenendo alla provincia di Bolzano, fanno parte della circoscrizione territoriale del tribunale di Trento. Perciò anche questa parte del problema dovrebbe essere esaminata. Se si vuole adottare il principio di far coincidere la circoscrizione giudiziaria con quella amministrativa, questo principio deve essere applicato per intero.

Con queste considerazioni, sono favorevole al rinvio chiesto dall'onorevole Sottosegretario.

TINZL. Io vorrei che si approfittasse del rinvio chiesto dal rappresentante del Governo, per eliminare del tutto l'incongruenza tra la circoscrizione del tribunale di Bolzano e quella della provincia di Bolzano. Rimangono ancora sei comuni della provincia di Bolzano a far parte della circoscrizione del tribunale di Trento, e per essi valgono le stesse ragioni che parlano a favore del trasferimento della pretura di Egna.

PRESIDENTE. Lo statuto del Trentino-Alto Adige determina il territorio della provincia di Bolzano. Ne deriva quindi la necessità del coordinamento del territorio con le circoscrizioni giudiziarie, problema questo che va esaminato con molta attenzione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo terrà conto delle osservazioni che sono state fatte ed eventualmente chiederà ulteriori chiarimenti agli onorevoli commissari.

AMATUCCI. Secondo me l'esame del disegno di legge relativo alla pretura di Egna trova una ragione di preclusione nella legge 27 dicembre 1956, n. 1443, che concede la delega al Governo per la modificazione delle circoscrizioni giudiziarie, in quanto rientra nei termini della delega. Se cominciassimo a discutere questo disegno di legge, ci avvieremmo verso una restrizione o una modifica della delega concessa al Governo. Ciò sarebbe inopportuno perché il Ministro in sede di discussione della legge suddetta, sottolineò la opportunità — come io stesso, quale relatore, avevo affermato nella mia relazione — di una modifica generale delle circoscrizioni giudiziarie, in modo da farle coincidere con le circoscrizioni amministrative. Il Ministro fece presente che, allo stato attuale delle cose, la delega al Governo rappresentava soprattutto un mezzo per risolvere con urgenza il problema relativo alla distribuzione dei magistrati, i quali sono scarsi in alcuni centri giudiziari ed esuberanti in altri.

A me sembra perciò che, per tutte queste ragioni, non si tratti di disporre un rinvio della discussione, ma di escludere assolutamente che il disegno di legge possa essere preso in esame.

PRESIDENTE. Si potrebbe osservare che la delega al Governo è stata data per tre anni, mentre il provvedimento in esame potrebbe rivestire un carattere di urgenza, specialmente in rapporto all'applicazione dello statuto Trentino-Alto Adige. È vero che il Governo, in esecuzione della delega, potrebbe provvedere anche con decreti separati per le singole parti del territorio nazionale; però, per le suddette considerazioni, vorrei pregare l'onorevole Amatucci di non insistere per ora sull'eccezione di preclusione. Sarà opportuno sentire prima il punto di vista del Governo.

CAPALOZZA. Anche io sono d'accordo che non si possa fin d'ora escludere la possibilità di un esame del disegno di legge. Ritengo, però, che in ogni caso il provvedimento debba essere esaminato, tenendo presenti le osservazioni fatte sia dal relatore, sia dai colleghi Facchin e Tinzl.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Senza entrare per ora in osservazioni di merito, mi impegno, anche a nome del Ministro, nel caso in cui si riconosca che il provvedimento rientra nella delega, a prendere contatti sia col relatore sia con gli onorevoli Facchin e Tinzl per tutti quegli ulteriori chiarimenti che si rendessero utili ad una formulazione del provvedimento nella maniera più perfetta possibile.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, rimane perciò stabilito che la discussione del disegno di legge viene rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Soppressione dei Comitati giurisdizionali e del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni. (2436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente la soppressione dei comitati giurisdizionali territoriali e del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione.

Questo disegno di legge riveste un carattere di urgenza, perché i Comitati giurisdizionali territoriali e il Comitato giurisdizionale centrale hanno praticamente sospeso ogni loro attività.

Nella precedente seduta sono stati approvati con modificazioni i primi tre articoli del disegno di legge. Essendo sorte alcune perplessità, si deliberò il rinvio della discussione per ottenere maggiori chiarimenti.

Il relatore onorevole Amatucci ha facoltà di riferire in proposito.

AMATUCCI, *Relatore*. Ricordo che il disegno di legge n. 2436 venne già portato all'esame di questa Commissione in una delle passate sedute.

Con il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, venne disciplinata la facoltà di istituire, con decreto reale, organi speciali di giurisdizione — il Comitato giurisdizionale centrale e i Comitati giurisdizionali territoriali — per decidere le controversie relative alle requisizioni in tempo di guerra.

Successivamente con decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 488, fu provveduto all'istituzione dei Comitati giurisdizionali territoriali e al riordinamento della composizione del Comitato centrale.

Dopo gli avvenimenti della guerra, con una disposizione del Presidente del Consiglio del 21 dicembre 1945, venne riconosciuto che tutti gli atti emanati dalle autorità militari alleate in materia di requisizione dovessero avere la stessa efficacia e la stessa validità di quelli emanati dal Governo italiano. Conseguentemente tutte le controversie relative a requisizioni operate dalle forze armate alleate venivano assorbite dai predetti Comitati giurisdizionali, finché la materia degli indennizzi per requisizioni e danni arrecati dalle forze alleate non venne disciplinata in modo autonomo dalla legge 9 gennaio 1951, n. 10.

Ora, in ossequio alla Costituzione che non consente il mantenimento di giurisdizioni speciali, l'attuale disegno di legge provvede alla soppressione dei Comitati giurisdizionali e stabilisce la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie riguardanti gli indennizzi e le indennità di requisizione e la competenza del Consiglio di Stato per le controversie sulla legittimità dei provvedimenti relativi.

Nella passata seduta i componenti dellla Commissione si trovarono d'accordo nel dare il proprio assenso alla nuova disciplina, che prevede anche la riassunzione innanzi al giudice competente dei procedimenti pendenti, a cura di parte e nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Senonché a questo punto gli onorevoli Capalozza e Cavallari posero a me il quesito, se il regime fiscale previsto dalla legge 18 agosto 1940 fosse un regime di favore o di eccezione. E poiché in quel momento non fu possibile reperire il testo di questa legge, la discussione venne rinviata.

Oggi, rispondendo al suddetto quesito, mi permetto di richiamare all'attenzione della Commissione come l'articolo 87 della citata legge 18 agosto 1940 disponga che il ricorso, le memorie, gli atti e i documenti e qualsiasi provvedimento conseguente sono soggetti alla tassa di bollo e di registro stabilita per gli atti da compiersi avanti al pretore o avanti al tribunale, a seconda che la controversia sia di competenza dei Comitati giurisdizionali territoriali o del Comitato giurisdizionale centrale. Ed è questo il regime fiscale che praticamente è oggi in vigore.

Ora, se volessimo essere coerenti — nel silenzio del disegno di legge che non fa menzione di questa materia — dovremmo dire che, trasferendosi queste controversie alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e del Consiglio di Stato, il regime fiscale deve essere quello proprio di queste giurisdizioni, a meno che i colleghi non ritenessero di dover proporre una diversa disciplina.

Per quanto riguarda le altre considerazioni, esposte lucidamente nella relazione che accompagna il disegno di legge, credo che possiamo trovarci d'accordo. Aggiungo un solo rilievo. Praticamente le funzioni del Comitato centrale e dei Comitati territoriali sono attualmente ridotte al minimo, perché le controversie relative agli indennizzi o alle indennità — secondo informazioni da me assunte — sono state in gran parte risolte e presso il Comitato centrale ne sarebbero tuttora pendenti soltanto 27.

Con questi chiarimenti e con quegli altri che si renderanno necessari, credo che il disegno di legge — il quale riveste un carattere di urgenza perché la disciplina legislativa vigente è in contrasto con le norme della Costituzione — possa trovare l'approvazione da parte della Commissione.

CAVALLARI VINCENZO. Come abbiamo detto nella precedente seduta, noi siamo favorevoli al trasferimento alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e del Consiglio di Stato della materia fino a questo momento devoluta ai Comitati giurisdizionali.

Per quanto riguarda il regime fiscale, il relatore ha fatto riferimento al disposto della

legge del 1940. Però, leggendo la relazione governativa, rilevo che anche le controversie sulle requisizioni operate dalle forze armate alleate rientrano nella competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e del Consiglio di Stato. Mi pare di ricordare che per queste requisizioni, regolate dai provvedimenti legislativi indicati nel secondo paragrafo della relazione, fosse prevista l'intera esenzione dalla tassa di bollo.

AMATUCCI, *Relatore*. L'articolo 4 della legge del 1951, per quanto riguarda gli indennizzi da corrispondersi in seguito a requisizioni fatte dagli alleati, stabilisce che per tutto ciò che non sia regolato dalla legge stessa, restano ferme le disposizioni del decreto 18 agosto 1940, n. 1741. Quindi non parla della questione del bollo, come non ne parlano neppure i decreti del 1944.

CAPALOZZA. Per quanto riguarda il regime fiscale relativo a queste controversie, mi sembra, se non sono in errore, che anche gli indennizzi per requisizioni siano sottoposti alla disciplina della legge 27 dicembre 1953 sui danni di guerra, con esenzione, tra l'altro, della tassa di bollo. L'onorevole Cavallari, che è stato relatore di minoranza di quella legge, potrà correggermi se sbaglio. Si determinerebbe così questa curiosa situazione: coloro i quali dopo la legge del 1953, anche a seguito di rimessione in termini, hanno iniziato la procedura per la liquidazione dei danni di guerra davanti alle intendenze di finanza e hanno seguto quella procedura anche in sede di opposizione o di ricorso sui provvedimenti di liquidazione, si trovano avvantaggiati nel regime fiscale: quelli invece che, più solleciti, hanno agito in base alla vecchia legge del 1940 o a quella del 1951, comprensive delle requisizioni alleate, non solo dovranno fronteggiare le spese di bollo, ma subiranno anche un ulteriore aggravio, perché le controversie già sottoposte al regime fiscale delle cause di pretura, cadranno ora sotto il regime fiscale previsto per le cause dell'autorità giudiziaria superiore.

Vorrei perciò pregare che venisse disposta esplicitamente l'esenzione fiscale per queste controversie.

PRESIDENTE. La legge del 1953 si riferisce a materia diversa, cioè ai danni di guerra veri e propri, non ai fatti dipendenti da provvedimenti amministrativi, diretti o indiretti, di requisizione.

CAPALOZZA. Desidero esprimere il mio moderato dissenso da questa interpretazione. L'articolo 3 della legge del 1953 non è molto chiaro; ma poiché abbiamo in proposito una elaborazione giurisprudenziale dall'entrata in vigore della legge fino a oggi, posso dire che talune di queste requisizioni sono state considerate come rientranti nel concetto di danni di guerra. Infatti l'articolo 3, anche se non comprende espressamente le requisizioni nel concetto di danni di guerra, tuttavia non esclude che siano comprese tra questi ultimi. L'articolo 1 è quanto mai lato e comprensivo dei fatti bellici; e il primo comma dell'articolo 3 stabilisce che: « È considerato fatto di guerra...

PRESIDENTE. Quindi « fatto », non « atto ».

CAPALOZZA. ... ai fini della presente legge il fatto delle forze armate nemiche, cobelligeranti, alleate o nazionali nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche ». Il Presidente, da ottimo amministrativista e giurista, ha rilevato che la legge dice « fatto » e non « atto ». Però io non credo che si possa richiedere un eccessivo tecnicismo alle nostre leggi. D'altra parte non c'è dubbio che nei commi seguenti sono compresi non solo i fatti, ma anche gli atti, anche se non sono atti forniti di tutti i crismi di legge. Per esempio, l'ipotesi di una autorità regolare o irregolare — di cui parla il successivo comma 5° — che effettui un atto di requisizione in danno di chi si è allontanato dalla propria dimora per ragioni belliche, rientra nel concetto di danno di guerra. Inoltre alle forze armate sono equiparate le formazioni volontarie, regolari o irregolari, nazionali, alleate o nemiche, partecipanti alle operazioni belliche, e, nel territorio dell'Africa già sottoposto alla sovranità italiana, sono equiparate alle forze armate anche le bande armate. Sotto l'imperio della legge organica sulle requisizioni, queste ultime dovevano dipendere da un atto regolare amministrativo. Se l'atto non aveva il crisma della legalità, essendo stato disposto da formazioni irregolari, non si poteva andare avanti ai Comitati giurisdizionali. L'articolo 3 della legge del 1953 ha voluto colmare questa lacuna e considerare danni di guerra anche le requisizioni irregolari.

Del resto vi sono attualmente pendenti avanti ai Comitati giurisdizionali dei procedimenti che riguardano proprio talune requisizioni irregolari.

Per quanto queste mie considerazioni non siano del tutto probanti, ed anzi siano molto discutibili, io credo che nel dubbio si debba applicare la norma più favorevole.

PRESIDENTE. A mio avviso, pur essendoci dei casi che rientrano in una zona d'ombra, per cui non si sa se appartengano a una

materia o all'altra, la *ratio* delle due leggi è profondamente diversa: una ha per oggetto il danno, l'altra l'atto di requisizione. Quindi una si occupa dei veri e propri danni per cause belliche, mentre l'altra della responsabilità dello Stato per requisizioni che abbiano per presupposto la legittimità.

AMATUCCI, *Relatore*. Il relatore non può non rilevare lo sforzo compiuto dall'onorevole Capalozza per far rientrare nella legge del 1953 anche le requisizioni contemplate dalla legge del 1940. Ma in questo sforzo si ravvisa, secondo me, l'intima convinzione dell'onorevole Capalozza sulla scarsa fondatezza della sua tesi.

Il caso citato dall'onorevole collega, di una persona che, allontanatasi dalla propria dimora per fatto bellico, abbia avuto la dimora stessa occupata, costituisce un fatto di occupazione e non un atto di requisizione, che è un atto amministrativo.

Per queste ragioni, richiamandomi anche a quello che ha detto il Presidente, non posso che dichiararmi contrario alla tesi sostenuta dall'onorevole Capalozza.

PRESIDENTE. Riprendiamo quindi l'esame degli articoli del disegno di legge. Avendo la Commissione già approvato con alcune modifiche i primi tre articoli, do lettura dell'articolo 4:

« Contro le decisioni dei comitati giurisdizionali territoriali, tuttora soggette ad impugnazione, può essere proposto appello, per le questioni attinenti alla liquidazione delle indennità, davanti all'autorità giudiziaria indicata nell'articolo 3, e può essere proposto ricorso al Consiglio di Stato per le questioni attinenti alla legittimità del provvedimento di requisizione.

Il termine per proporre tali impugnazioni è quello previsto dal primo comma dell'articolo 85 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 580. Per le decisioni già notificate il termine anzidetto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

CAPALOZZA. Propongo il seguente emendamento aggiuntivo: « Gli atti e i documenti sono esenti da gravami fiscali ».

PRESIDENTE. Faccio osservare che, se l'onorevole Capalozza insiste in questo emendamento, dovrò sospendere ancora una volta l'esame del disegno di legge, per richiedere, a norma dell'articolo 31 del regolamento, il parere della Commissione finanze e tesoro, in quanto si creerebbe una minore entrata per le finanze dello Stato.

CAPALOZZA. Potrei modificare l'emendamento in questi termini: « Si applicano le disposizioni fiscali di cui alla legge 27 dicembre 1953 ».

PRESIDENTE. La questione non muta.

CAVALLARI VINCENZO. Nel secondo comma di questo articolo si fa riferimento a un termine previsto da altre leggi. Quale è questo termine?

AMATUCCI, *Relatore*. È il termine ordinario di 30 giorni avanti all'autorità giudiziaria e di 60 giorni avanti al Consiglio di Stato.

CAVALLARI VINCENZO. Allora basta dire che il termine è quello ordinario per le rispettive giurisdizioni.

AMATUCCI, *Relatore*. Sono favorevole a questa proposta, poiché in genere i richiami di altre leggi, di cui spesso si abusa, disorientano il cittadino, che viene obbligato a difficili ricerche, mentre i tecnici spesso ne approfittano come espediente per nascondere delle insidie non sempre confessabili.

CAVALLARI VINCENZO. Ringrazio il relatore, per essersi egli dichiarato d'accordo con la mia osservazione.

Desidero ancora domandare se non ravvisa la necessità di coordinare l'ultima parte dell'articolo 4 per l'emendamento che abbiamo introdotto in calce all'articolo 1. In questo articolo è stato aggiunto l'obbligo di notificare all'interessato, nel rimettergli gli atti, il termine entro il quale egli, a pena di decadenza, deve riassumere il giudizio. Ma anche per l'articolo 4 l'interessato che si trova dinanzi ad una decisione del Comitato giurisdizionale impugnabile, se ignora l'entrata in vigore della presente legge e presenta il ricorso ai sensi della vecchia legge, viene a decadere da ogni diritto. Ora, come abbiamo protetto gli interessi del requisito, nascenti dall'articolo 1, dobbiamo tutelare anche quelli nascenti dall'articolo 4, stabilendo l'obbligo della comunicazione.

AMATUCCI, *Relatore*. Sono d'accordo anche in questo. Perciò potremmo stabilire senz'altro che la decisione del Comitato giurisdizionale territoriale può essere impugnata avanti l'autorità giudiziaria per le questioni attinenti alla liquidazione entro 30 giorni e che può essere proposto ricorso al Consiglio di Stato entro 60 giorni per le questioni relative alla legittimità. Per le decisioni già notificate bisogna poi introdurre una disposizione simile a quella dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 1.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Cavallari a formulare il relativo emendamento.

CAPALOZZA. Mi sono reso conto delle difficoltà che determinerebbe l'emendamento da me proposto in materia fiscale, poiché, in base al regolamento della Camera bisognerebbe sospendere l'esame del disegno di legge e attendere il parere della IV Commissione. Mi limito a chiedere che almeno non si addivenga ad un aggravio fiscale per il ricorrente, e pertanto modifico in questo senso l'emendamento: « Per il regime fiscale si osservano le disposizioni dell'articolo 87 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741 ». Il che significa che, in relazione al valore della controversia, si dovrà adoperare la carta bollata necessaria a seconda dei casi per la pretura o per il tribunale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Riassumendo la discussione sull'articolo 4, rilevo che sono stati presentati diversi emendamenti. Sono d'accordo con l'onorevole Cavallari e con l'onorevole Amatucci, che ha fatto una proposta concreta di eliminare il riferimento a precedenti provvedimenti legislativi e di indicare senz'altro che il termine per l'appello è di 30 giorni e quello per il ricorso al Consiglio di Stato di 60 giorni. Il sistema dei riferimenti legislativi, purtroppo molto in uso in Italia, è secondo me iniquo e confusionario.

Sono anche d'accordo con l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cavallari, in relazione all'altro emendamento già introdotto all'articolo 1, per la comunicazione all'interessato dei termini di impugnativa.

Rimane il problema fiscale sollevato dall'onorevole Capalozza. Evidentemente in qualunque modo si voglia formulare l'emendamento, se la Commissione intende prenderlo in considerazione, deve sospendere la discussione per richiedere il parere della Commissione Finanze e tesoro. In proposito ne faccio formale richiesta, quantunque si tratti di un obbligo derivante dal regolamento.

Io ritengo che, soppressa la procedura e la competenza di natura eccezionale dei Comitati giurisdizionali per rientrare nella giurisdizione ordinaria, cada anche il sistema fiscale derivante dall'articolo 87 del decreto 18 agosto 1940. Sia lo stabilimento di un sistema nuovo di agevolazioni differente da quello precedente, sia il richiamo dello stesso sistema precedente, potrebbe avere giustificazione soltanto in una competenza di natura ordinaria. Se ci sono ragioni per abbandonare la procedura e la competenza eccezionali, queste ragioni attengono a tutto il sistema e non si possono perciò conservare delle agevolazioni quando si torna sul binario normale della competenza.

Perciò, se questa Commissione volesse prendere in considerazione l'emendamento Capalozza, dovrebbe sentire preventivamente il parere della Commissione finanze e tesoro.

CAPALOZZA. Col mio emendamento ritengo che non si aumenti l'onere fiscale, ma che si resti nel regime fiscale tuttora vigente. Non c'è aggravio per le finanze dello Stato e non c'è quindi necessità di sentire il parere della IV Commissione.

Abbiamo avuto nella nostra Commissione quattro o cinque precedenti di esenzione fiscale, disposta senza sentire il parere della Commissione finanze e tesoro. Potrei ricordare la legge sulle locazioni urbane, in cui è stata disposta *ex novo* un'esenzione fiscale e qualche altro provvedimento in cui ci siamo richiamati a quella disposizione, senza chiedere nell'uno o nell'altro caso il parere della IV Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Capalozza ritiene che non sia necessario il parere della IV Commissione, perché si tratterebbe di conservare un regime fiscale vigente. L'onorevole Sottosegretario ritiene invece che, passandosi da un regime eccezionale a un regime normale, cadano anche le precedenti agevolazioni fiscali e che quindi, mantenendole, si opererebbe un aggravio per le finanze dello Stato.

A mio parere, qualora l'onorevole Capalozza dovesse insistere sul suo emendamento non si potrebbe prescindere dalla necessità di sentire il parere della IV Commissione.

L'onorevole Capalozza, insiste nel suo emendamento?

CAPALOZZA. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli altri emendamenti proposti all'articolo 4.

Il Relatore propone di modificare in questo modo la prima parte del secondo comma:

« Il termine per proporre tale impugnazione è di 30 giorni per i giudizi avanti l'autorità giudiziaria e di 60 giorni per giudizi avanti il Consiglio di Stato ».

Salva la facoltà del Presidente della Commissione di operare l'opportuno coordinamento, metto in votazione questo emendamento proposto dall'onorevole Amatucci.

(*È approvato*).

L'onorevole Cavallari propone questo emendamento sostitutivo della seconda parte del secondo comma:

« Per le decisioni già notificate il termine anzidetto decorre dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale i Comitati avviseranno gli interessati che gli eventuali ricorsi dovranno essere presentati alla autorità giurisdizionale indicata nell'articolo 2 della presente legge ».

Lo metto in votazione, sempre facendo salva la facoltà del Presidente della Commissione di procedere al coordinamento.

(*È approvato*).

ROCCHETTI. Rilevo che nel disegno di legge non si parla di termini per il ricorso in Cassazione.

AMATUCCI, *Relatore*. Non c'è ricorso in Cassazione, perché per le questioni di legittimità si ricorre al Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Effettivamente le questioni di legittimità precedono quelle di liquidazione.

ROCCHETTI. Ma anche in sede di liquidazione possono sorgere questioni di legittimità, per eventuali violazioni della legge. È perciò necessario indicare anche il termine per il ricorso in Cassazione, altrimenti si potrebbe ritenere che questo mezzo d'impugnazione sia escluso. Inoltre non possiamo escludere anche l'eventualità di un giudizio di revisione.

CAPALOZZA. Basterebbe fare riferimento agli altri termini ordinari a norma del Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Propongo quindi questo emendamento aggiuntivo: « Per gli altri giudizi innanzi all'autorità giudiziaria si applicano i termini del Codice di procedura civile ».

Metto in votazione questo emendamento, salva la facoltà al Presidente della Commissione di procedere al coordinamento.

(*È approvato*).

A questo punto dobbiamo sospendere l'esame degli articoli, per sottoporre alla Commissione finanze e tesoro, affinché ne valuti la conseguenze finanziarie, l'emendamento aggiuntivo all'articolo 4 proposto dall'onorevole Capalozza.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Disposizioni sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2555).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente disposizioni sul servizio e la denominazione degli uscieri di conciliazione.

Faccio presente che la IV Commissione, alla quale il disegno di legge è stato trasmesso per il parere, non ha avuto ancora la possibilità di esprimersi ed ha chiesto, ai sensi del l'articolo 31 del regolamento, una proroga del termine.

Dobbiamo perciò uniformarci a questa richiesta. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge viene rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme sui Consigli dell'Ordine dei giornalisti e sull'Albo professionale dei giornalisti. (2517).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente norme sui consigli dell'Ordine dei giornalisti e sull'Albo professionale dei giornalisti.

L'onorevole Berlinguer ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Prima che il relatore svolga la sua relazione, desidero fare una istanza di rinvio della discussione di questo disegno di legge.

Nell'ultimo Bollettino della Federazione della stampa ho rilevato un ordine del giorno approvato all'unanimità dall'ultimo congresso nazionale della stampa tenuto a Trieste, al quale è intervenuto anche il Ministro guardasigilli. In questo ordine del giorno, presentato dalle delegazioni Lombarda e Triveneta, viene espresso il desiderio che il disegno di legge sulla disciplina della professione giornalistica sia al più presto discusso e approvato dal Parlamento, in modo che si attui l'autogoverno dei giornalisti. Si dà inoltre mandato al Consiglio nazionale e al Consiglio direttivo della Federazione di esaminare il progetto di legge elaborato dal Governo, formulando quelle modifiche e quelle proposte che siano più attinenti alle aspirazioni della categoria.

Io so che si è giunti all'approvazione di questo ordine del giorno, formulato con espressioni molto caute e riguardose, ma nel-

lo stesso tempo molto ferme, attraverso un dibattito durante il quale sono state avanzate alcune critiche al testo governativo.

Fra gli articoli più importanti del provvedimento, che furono oggetto di rilievi, citerò l'articolo 33, col quale si consentirebbe l'iscrizione fra i praticanti, oltre che dei giovani che esercitano la pratica professionale, anche di coloro che, non avendo iniziato tale pratica, si propongono di esercitare la professione giornalistica.

Citerò inoltre la norma dell'articolo 36, relativa all'affidamento della direzione a persona di spiccata notorietà, e quella dell'articolo 43, secondo la quale si dovrebbe dare comunicazione di ogni iscrizione e cancellazione non più soltanto all'autorità giudiziaria, ma anche al Ministro di grazia e giustizia.

Oggetto di particolari critiche è stato anche l'articolo 23, in base al quale il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sui consigli dell'ordine. Egli può, con decreto, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale o il Consiglio nazionale, se questo non sia in grado di funzionare regolarmente o nel caso che, trascorso il termine di legge, non si sia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio, o anche quando il Consiglio, richiamato all'osservanza dei suoi obblighi, persista nel violarli.

Ma la disposizione più gravemente criticata è quella per la quale con lo stesso decreto di scioglimento il Ministro nomina un commissario straordinario, al quale vengono affidate le funzioni del Consiglio fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve aver luogo entro 90 giorni. Questa è un'innovazione che, secondo i giornalisti, lede l'autonomia dell'Ordine.

È stato notato in proposito che, in un progetto già formulato dal professor Calamandrei quale presidente del Consiglio nazionale forense, si chiedeva anche per i consigli dell'Ordine degli avvocati uno svincolo assoluto della vigilanza di qualunque altro organo.

I giornalisti sono molto gelosi della loro autonomia e, quantunque in parte già sottoposti al controllo del Ministro di grazia e giustizia, non potrebbero accettare la nomina di un commissario non appartenente all'Ordine dei giornalisti, fatta soltanto con decreto del Ministro della giustizia, e magari scelto nella persona di un funzionario del Ministero.

Ho accennato a questi rilievi, per giustificare la mia istanza di rinvio. Sarebbe opportuno che frattanto prendessimo contatto con i giornalisti, per conoscere bene il loro orientamento, ricordando come anche recentemente lo stesso Guardasigilli abbia dichiarato di desiderare la collaborazione dei giornalisti in tutte le leggi che riguardano il loro ordinamento interno e la loro eventuale responsabilità in reati di stampa.

Per queste ragioni e considerando anche che questo disegno di legge è stato messo all'ordine del giorno soltanto ieri, non consentendoci di prendere contatto con i giornalisti, chiedo il rinvio della discussione.

DANTE, *Relatore*. Anche io intendevo chiedere il rinvio della discussione, per poter portare qui la voce della categoria dei giornalisti alla quale pure io appartengo; tanto che ho già chiesto un colloquio al commissario unico, per conoscere gli orientamenti della categoria.

Mi dispiace, quindi, non tanto che il collega Berlinguer mi abbia preceduto, quanto che egli abbia fatto delle critiche al disegno di legge, prima che io avessi svolto la mia relazione.

Io non mi aspettavo l'unanimità dei consensi al disegno di legge, ma neppure delle critiche anticipate, tra cui quella relativa alla facoltà che viene data al Ministro di sciogliere il Consiglio nazionale quando questo non possa o non voglia funzionare. Io domando come si dovrebbe provvedere quando ci fosse un organo che non adempisse al suo dovere fondamentale!

PRESIDENTE. Questa è una questione di merito; non è quindi il caso di affrontarla per ora.

Sono invece lieto che tanto il relatore quanto l'onorevole Berlinguer abbiano chiesto il rinvio della discussione di questo disegno di legge, perché esso va attentamente ponderato.

CAPALOZZA. A nome del mio gruppo, per le ragioni esposte dall'onorevole Berlinguer, e per altri motivi di critica al provvedimento che ora non è opportuno esporre, chiedo che si rinvii la discussione, onde aver modo di compierne un più approfondito esame.

PRESIDENTE. Poiché l'orientamento della Commissione appare favorevole al rinvio, se non vi sono opposizioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI